



Ministero dell'Università e della Ricerca

GABINETTO

Prot. n. GAB/2019

Roma, 20/3/2008

Al Dott. Antonello Masia
Direttore generale
dell'Università
S E D E

e,p.c. -

Prof. Andrea LENZI
Presidente CUN
S E D E

Prof. Guido TROMBETTI
Presidente CRUI
R O M A

OGGETTO: reclutamento dei ricercatori universitari.

Con nota 10 marzo 2008 prot. n. Gab/1695, sono state fornite linee interpretative della normativa vigente in materia di reclutamento dei ricercatori universitari, anche, in particolare, alla luce dell'art. 12, comma 2-bis, d.l. n. 248/2007, conv. in L. n. 31/2008.

In quella sede, si è già rappresentato che “i bandi ai quali l'art. 12, comma 2-bis, citato si riferisce, al fine di assicurarne la validità, non possono che essere quelli emanati con la vecchie regole (in tal senso il riferimento alla legge n. 210/1998), ancorché dopo il 7 dicembre 2007 (e fino al 1 marzo 2008); ciò in quanto tali bandi ... sono gli unici che potrebbero essere altrimenti considerati illegittimi”.



Ministero dell'Università e della Ricerca

GABINETTO

La data del 7 dicembre 2007, come si ricorderà, corrispondeva a quella di emanazione del regolamento ministeriale recante modalità di svolgimento di concorsi per ricercatore universitario, ai sensi dell'art. 1, comma 647, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, e ciò in quanto la norma di legge da ultimo citata, dichiara applicabili le disposizioni del regolamento in base ad essa adottato, a tutti i bandi emanati successivamente alla data di emanazione del regolamento stesso.

Proprio per questo, nella nota 10 marzo 2008 (pag. 3), ricordato che le “vecchie regole” disciplinanti i concorsi per ricercatore erano da applicare:

- ai bandi emanati fino al 7 dicembre 2007;
- ai concorsi per ricercatore cofinanziati di cui ai DD.MM. 565/2007 e 620/2007;
- ai concorsi per ricercatore non cofinanziati emanati dopo il 7 dicembre 2007 ed entro il 1 marzo 2008 (in virtù della “sanatoria” di cui all'art. 12, comma 2-bis d.l.n. 248/2007),

si affermava altresì che, per tutti i concorsi per posti di ricercatore non cofinanziati ai sensi dei citati DD.MM., emanati dopo il 1 marzo 2008, avrebbero dovuto trovare applicazione le disposizioni del nuovo regolamento, in corso di registrazione alla Corte dei Conti.

Con nota 13 marzo 2008 prot. n.49/P, la Corte dei Conti ha tuttavia comunicato di non aver ammesso al visto il regolamento 7 dicembre 2007, che pertanto, allo stato, deve considerarsi come non emanato.

Alla luce di tale nuova situazione e ribadito il contenuto della nota interpretativa 10 marzo 2008, occorre prendere atto che è venuto meno il riferimento alla data del 7 dicembre 2007, ai fini della applicazione delle “nuove regole” ai concorsi per ricercatore.

Pertanto, eventuali bandi di concorso per il reclutamento dei ricercatori, emanati dalle Università con riferimento a posti non cofinanziati, potranno essere emanati applicando la (unica) disciplina attualmente vigente, che è quella di cui al D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117.



Ministero dell'Università e della Ricerca

GABINETTO

Resta fermo che, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 1, comma 647, della L. n. 296/2006, non si potrà procedere alla assegnazione delle somme di cui alla seconda annualità del piano straordinario per l'assunzione di ricercatori.

IL MINISTRO
(Fabio Mussi)